



A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Opposizione avverso sentenza pretorile ex art. 28 L.300/70 promosso dal sig. Imperio M., quale segretario territoriale FIT-CISL.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 29 (Ventinove) del mese di luglio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- Vista la deliberazione presidenziale n° 135 del 27/05/96, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n° 142 del 04.07.1996, con cui si affidava mandato difensivo all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'AMAT, avverso il ricorso ex art. 28 - Legge n° 300/70 - promosso dal sig. Michele Imperio in qualità di segretario territoriali della Fit-CISL, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere la condanna dell'AMAT per comportamento antisindacale consistito nel porre in aspettativa ai sensi dell'art. 24 del Regolamento il dipendente Mataracchia Vito Michele;
- atteso che il Pretore adito, dott. A.M. Marra, esaminato il ricorso , in data 24/luglio/1996, ha dichiarato antisindacale il comportamento dell'Azienda, con condanna delle spese di procedura;
- atteso che la suddetta sentenza, con pedissequo atto di precetto, è stata notificata all'Azienda in data 26.07.96;
- atteso che vi sono fondati motivi per opporsi al citato provvedimento;
- ritenuto poter confermare l'incarico di difesa all'avv. Olimpia Cimaglia;
- visto il D.P.R. n° 902/1986;
- visto il Bilancio preventivo 1996;
- visto lo Statuto speciale

DELIBERA

- di proporre opposizione avverso la decisione assunta dal Pretore, dott. A. M. Marra, in data 24/luglio/1996, in narrativa specificato, affidando il mandato all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- di prevedere un acconto a titolo di fondo spese di £ 100.000 a favore dell'avv. Olimpia Cimaglia, salvo conguaglio, con imputazione della stessa a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1996, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre a ratifica il presente provvedimento alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Marra', written over the printed text 'IL PRESIDENTE'.

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

29 LUG. 1996

Resa esecutiva il

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 1°/agosto/1996

Prot. n° : Dir/1575/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 29 luglio e 1° agosto 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 182 - 183.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

pa M. Pisanu
2-8-96

A.M.A.T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Ripartizione Affari Legali

*Controllate per
seguimento urgente*


Taranto, li 26/07/1996

Corrispondenza interna prot. n° _____

20 LUG. 1996

■ 8276 di Prot.

Egr. Sig.

Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Trasmissione decreto ex art. 28 L. n°300/1970 (FIT CISL c / AMAT)

Le trasmetto in allegato provvedimento emesso dalla Dr.ssa Marra nella procedura ex art. 28 L. n°300/1970 promosso dalla FIT CISL, comunicatomi in data odierna, per i conseguenziali adempimenti e/o decisioni.

Distinti saluti

IL CAPO RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI
(Avv. *Olimpia Cimaglia*)



26 LUG. 1996

8277

di Prot.

URGENTE

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
74100 TARANTO
Conto S. L. N.
legge intro
10/18

IL PRETORE

- sciogliendo la riserva sul ricorso ex art. 28 L. 300/1970 proposto in data 7.5.1996 dal Sindacato territoriale provinciale FIT-CISL di Taranto, in persona del suo Segretario M. Imperio, nei confronti dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto;
- considerato che l'esercizio di un diritto quale il godimento dei permessi sindacali non può essere fonte di responsabilità per il lavoratore designato dalla propria organizzazione di appartenenza nei confronti del datore di lavoro;
- rilevato che Matacchiera Vito ha usufruito di detti permessi secondo le modalità e nella misura correnti presso l'azienda convenuta;
- rilevato, in proposito, che non costituisce in alcun modo oggetto della presente procedura valutare entità e modalità di fruizione dei permessi sindacali presso l'AMAT;
- ritenuto, pertanto, che il provvedimento adottato in data 4.4.1996 dall'AMAT presenti il carattere dell'antisindacalità denunciata poichè oggettivamente idoneo ad impedire o comunque limitare l'esercizio del diritto di cui all'art. 23 Stat. Lav.;
- ritenuto, altresì, che il provvedimento adottato non appare riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 24, co. 2, R.D. n. 148/1931, All. A, il quale presuppone pur sempre una causa di impedimento allo svolgimento delle proprie funzioni di natura temporanea (cfr. i commi 4, 6, 11) risolvendosi altrimenti l'iniziativa datoriale in un provvedimento di espulsione del lavoratore dalla compagine aziendale;
- considerato che il provvedimento con cui l'AMAT ha collocato in aspettativa sindacale retribuita il Matacchiera ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo

N. Cron.

Mod. A

CONTROVERSIA LAVORO

Ind. trasferta

Taranto

26

LUG. 1996

Nazionale 16.9.1987 a far tempo dal 16.5.1996 a seguito della nomina dello stesso a segretario nazionale della FIT-CISL, comporta la revoca del provvedimento del 4.4.1996;

- evidenziato, però, che detta circostanza non è sufficiente a far venir meno tutti gli effetti del provvedimento denunziato posto che tra questi va ricompreso la mancata retribuzione del Matacchiera;
- ritenuto che anche gli effetti destinati a operare nella sfera individuale del lavoratore (nel caso di specie, di natura economica), laddove siano una conseguenza della condotta antisindacale, evidentemente caratterizzata dalla plurioffensività, possono essere fatti valere in sede di procedimento ex art. 28 Stat. Lav. (cfr. Cass. n. 4030/1980 con riguardo a statuizioni aventi ad oggetto l'ordine di pagamento);
- ravvisata, in conclusione, la attualità del comportamento antisindacale in esame limitatamente al pagamento della retribuzione relativa al periodo dal 9.4 al 16.5.1996 al citato dipendente;

P.Q.M.

dichiara la antisindacalità del comportamento dell'A.M.A.T. consistente nell'adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa di Matacchiera Vito M. ed ordina alla stessa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, di corrispondere in favore di detto dipendente la retribuzione relativa al periodo dal 9.4 al 16.5.1996; condanna, altresì, la azienda convenuta alla rifusione delle spese della presente procedura, che liquida in complessive £ 1.020.000 di cui £ 660.000 per onorari, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore dell'Avv. D. Casulli, anticipatario.

Taranto, 24.7.1996

Il Pretore

Dott. A. M. MARRA



PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 24 LUG. 1996
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Copia conforme all'originale

Taranto 25 LUG. 1996



IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOVE DELLA LEGGE
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne
siano legalmente richiesti.

Taranto, 25-7-1996 199 _____

~~IL DIRETTORE DI CANCELLERIA~~
ho (Lucia Paciulli)

E' copia fotostatica in n. 2 facciate conforme
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta di avv. R. Cancelli

Taranto, 25-7-1996

~~IL DIRETTORE DI CANCELLERIA~~
pro (Lucia Paciulli)

V.to per autentica
Esente, a 25-7-1996
IL CANCELLIERE



ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Domenico Casulli,
domiciliato presso il suo studio in Taranto, via Pi-
tagora 142, in qualità di procuratore della FIT -
CISL nel giudizio ex art. 28 l.300/1970 da questa
promosso nei confronti dell'A.M.A.T. con atto depo-
sitato il 7/5/1996,

p r e m e s s o

- che con decreto del 24/7/1996, il Pretore di Ta-
ranto, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarava
l'antisindacalità del comportamento dell' Azienda
convenuta, ordinando al Direttore di esercizio
dell'A.M.A.T. di corrispondere al dipendente Mata-
chiera Vito Michele la retribuzione relativa al pe-
riodo 9/4/1996 - 16/5/1996, e condannando altresì la
stessa A.M.A.T. al pagamento delle spese processuali
liquidate in £. 1.020.000, da distrarre in favore
del sottoscritto procuratore anticipante;

- che copia di tale decreto, esecutivo ex lege, mu-
nito di formula esecutiva il 25/7/1996, viene noti-
ficata in una con il presente atto;

tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità

intima e fa precetto

all'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Taranto, via C. Battisti

657, di pagare entro il termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, avvertendo che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, le somme di seguito esposte:

in favore di Mataracchiera Vito M.: £. 3.400.000, salvo più precisi conteggi, per la retribuzione relativa al periodo 6/4 - 16/5/96, oltre rivalutazione ed interessi;

in favore del sottoscritto procuratore: £. 1.020.000 liquidate in decreto, cui devono aggiungersi

	per spese	per competenze
posiz. archivio		£. 70.000=
richiesta copie	£. 2.000	£. 18.000=
ritiro copie		£. 18.000=
dis. tit. esec.		£. 18.000=
atto di precetto ...		£. 70.000=
rich. notifica	£. 15.000	£. 18.000=
rit. es. notif.		£. 18.000=
form. fascic.		£. 18.000=
sessione		£. 70.000=
corr. inf.	£. 10.000	£. 70.000=
onorario		£. 80.000=
nota spese		£. 35.000=
spese forfett. 10% ..	_____	£. <u>152.300=</u>

Taranto

26/7/1986

1986

presso il

parte co-

no-

A MAT, in k. l. r. f. T.
C. Bechini 657

Passi diretti numeri
giocati alla regione
di - A 26/7/1986

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATO DI TARANTO

URGENTE

£. 27.000

£. 1.675.300,

per un totale di £. 1.702.300, oltre C.A.P. e I.V.A.
e le altre spese occorrente.

Taranto, 26/7/1996

Avv. Domenico Casulli

[Handwritten signature]



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 promosso dal sig. Imperio Michele, in qualità di segretario territoriale della FIT-CISL. Resistenza. Affidamento incarico.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 27 (ventisette) del mese di Maggio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

- atteso che in data 27 odierna é stato notificato in Azienda un ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 promosso dal sig. Imperio Michele, in qualità di segretario comprensoriale della FIT-CISL, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere la condanna dell'Azienda per comportamento antisindacale, consistito nel porre in aspettativa ai sensi dell'art.24 del Regolamento il dipendente Matakchiera Vito Michele;
- ritenuta la necessità di costituirsi in giudizio, poiché vi sono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 13 giugno p.v., per cui vi è urgenza di provvedere;
- ritenuto, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, capo ripartizione affari legali dell'Azienda;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto Aziendale;
- con il parere favorevole del direttore generale;

DELIBERA

- di resistere al ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 di cui all'oggetto promosso dalla FIT-CISL;

- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di fondo spese legali e salvo conguaglio, a favore dell'Avv. Olimpia Cimaglia, a carico del bilancio di previsione 1996 alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni professionali";
- di sottoporre la presente deliberazione a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

F/to : (avv. Arturo Masi)